CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0002744 - Uscita - 19/04/2024 - 09:33

Deliberazione n. 176/2024/PRSE/Villa Bartolomea (VR)

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 21 marzo 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario - relatore
Emanuele MIO	Referendario

*****

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - DEL-Reg.-SC_VEN - 0000176 - 18/04/2024 - 14:27

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 14/2023/INPR, con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2023;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 7/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Referendario Chiara Bassolino,

FATTO

1. La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Villa Bartolomea (VR) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'Ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	**252.381,43**
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	**231.141,66**
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	**164.920,05**
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	42.128,21
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	25.211,48
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	25.211,48
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	**294.509,64**
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	**256.353,14**
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**190.131,53**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa	1.289.369,11
Residui attivi	3.247.160,73
Residui passivi	3.294.344,92
FPV	878.823,66
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	**363.361,26**
Totale accantonamenti	224.490,00
Di cui: FCDE	*183.438,75*
Totale parte vincolata	43.315,03
Totale parte destinata agli investimenti	33.215,40
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	**62.340,83**

CAPACITA' DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (c)	**Rendiconto 2021 Riscossioni (d)**	**% (c/d)**
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	53.528,52	53.497,21	99,94%
Tit.1 competenza	3.050.612,05	2.824.751,90	92,60%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	42.268,37	16.443,77	38,90%
Tit.3 competenza	642.155,22	513.269,88	79,93%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	1.289.369,11
Cassa vincolata	---
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	---
di cui non restituita	
Tempestività dei pagamenti	-19,54

INDEBITAMENTO

	ESERCIZIO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	6.816.812,68

2. Con riferimento all'esercizio 2020, il Comune di Villa Bartolomea era stato destinatario della deliberazione n. 10/2023/PRSP.

3. Il controllo in merito alla suddetta situazione finanziaria del Comune ha richiesto specifico approfondimento istruttorio (prot. n. 225 del 12/01/2024), riscontrato dall'Ente e dall'organo di revisione con nota acquisita al prot. n.529 del 25/01/2024.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "*ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica*" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. *e),* del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-*bis* con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Villa Bartolomea si rilevano i seguenti profili.

1. Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'Ente ha valorizzato solo il FPV di entrata di parte corrente per € 135.493,61 nella prima annualità (2021) e non ha valorizzato i FPV d'entrata e spesa di parte capitale.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*il Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 28/12/2020, con largo anticipo rispetto alla scadenza che per quell'anno era fissata per legge al 31/05/2021.*
La scelta dell'Amministrazione Comunale di approvare il bilancio di previsione con largo anticipo è legata al fatto di dare piena operatività agli uffici comunali al fine di una migliore efficienza nella gestione dei propri programmi nonché dei servizi offerti alla cittadinanza.
Tuttavia questa scelta, comporta la necessità di effettuare inevitabilmente maggiori variazioni al bilancio, compresa quella per la quantificazione del FPV, dato definitivo disponibile solo dopo il riaccertamento ordinario dei residui.
Si conferma che il Fondo Pluriennale Vincolato del Bilancio di Previsione 2021/2023, è stato valorizzato per € 135.493,61 per la parte corrente della prima annualità del bilancio, come risulta dall'allegato B al bilancio di previsione, in quanto:
a) per la parte capitale, il FPV dell'esercizio precedente era stato imputato unicamente all'annualità 2020, in assenza di eventuali cronoprogrammi che individuassero puntualmente le fasi di esigibilità della spesa anche negli esercizi successivi;
b) per la parte corrente, è stata adottata entro il 31/12/2020 da parte del responsabile del servizio finanziario, la determinazione n. 524 del 11/11/2020 di variazione dell'esigibilità della spesa a carico dell'annualità successiva (anno 2021), ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000.
E' da evidenziare che comunque, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020, effettuata con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 01/02/2021, è stata puntualmente e correttamente effettuata la reimputazione degli impegni all'esercizio successivo, e definitivamente quantificato il Fondo Pluriennale Vincolato relativo al bilancio di previsione 2021/2023 come risulta dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE		***ENTRATA***	***SPESA***
FPV di entrata di parte corrente		*€ 180.188,63*	
FPV di entrata di parte capitale		*€ 1.433.014,14*	
FPV ANNO 2021 – parte corrente			*€ 180.188,63*
FPV ANNO 2022 – parte corrente			*€ 0,00*
FPV ANNO 2023 – parte corrente			*€ 0,00*
FPV ANNO 2021 – parte capitale			*€ 1.433.014,14*
FPV ANNO 2022 – parte capitale			*€ 0,00*
FPV ANNO 2023 – parte capitale			*€ 0,00*

TOTALE A PAREGGIO		***€ 1.613.202,77***	***€ 1.613.202,77***

La Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di determinare correttamente il FPV, sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste al punto 5.4 dell'Allegato A/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e nei relativi esempi. Richiama altresì l'attenzione dell'Ente alle previsioni di cui al precedente punto 5.3.1 secondo cui "*le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa. Pertanto, anche per le spese che non sono soggette a gara, è necessario impegnare sulla base di una obbligazione giuridicamente perfezionata, in considerazione della scadenza dell'obbligazione stessa. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare*".

Si segnala, infine, che la non corretta determinazione del FPV - al pari della sua mancata rappresentazione in bilancio - determina la violazione del principio di veridicità, tenuto conto che il Fondo assolve alla funzione di garantire l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria» (sentenza n. 247/2017 della Corte costituzionale) e che, pertanto, la non corretta iscrizione vizia il documento contabile della sua funzione essenziale di veicolo trasparente di rappresentazione degli equilibri pregiudicando, altresì, il suo carattere di bene pubblico come ripetutamente affermato dalla Consulta (sentenza n. 184/2016).

2. Con deliberazione n. 10/2023/PRSP la Sezione aveva dato atto che all'1/1/2021 la quota residua da ripianare del disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario era pari a € 95.079,64.

In sede istruttoria l'Ente ha evidenziato che "*l'Ente ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 in data 15/06/2015 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014", successivamente recepita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/06/2015 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui (D. Lgs. 118/2011)" e integrata con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/01/2016 ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui: interpretazione autentica. Integrazione" con la quale è stato rettificato il dispositivo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/06/2015 aggiungendo che "Il disavanzo generato dal riaccertamento dei residui venga "spalmato" in un arco di 30 anni, imputando rate costanti già dal bilancio di previsione E.F. 2015".*
A seguito della delibera della Corte dei Conti n. 211/2018, il Comune ha provveduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20/08/2018 ad oggetto "Adempimento della delibera della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per il Veneto n. 211 del

10/05/2018 e conseguente rideterminazione dei risultati di amministrazione rendiconti esercizi anno 2015 – anno 2016 – anno 2017", a rideterminare il risultato di amministrazione che quindi, alla data dell'ultimo consuntivo approvato (esercizio 2017) presenta un disavanzo ordinario pari a € 1.003.431,86 (da ripianare secondo le modalità previste dall'art. 188 del D. Lgs. n. 267/2000) e un disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui pari a € 1.131.858,19 (da ripianare in rate costanti di € 41.920,67).

La quota annuale di ripiano pari a € 41.920,67 è stata iscritta all'interno del bilancio di previsione 2021/2023 al titolo 1 - Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 03 "altri Fondi", capitolo che non è oggetto di impegni in corso d'anno.

Il Comune di Villa Bartolomea, così come richiesto dalla Corte dei Conti e previsto dall'art. 188 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000, ha sempre puntualmente relazionato sull'evoluzione dei disavanzi di amministrazione, come di seguito precisato:

- *Relazione del Sindaco prot. 1705 del 30/01/2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 08/02/2019 e sulla quale si è favorevolmente espresso il Revisore Unico dei Conti con proprio parere n. 13 del 31/01/2019, trasmessa in data 01/03/2019 con nota comunale prot. 3178 del 01/03/2019;*
- *Relazione del Sindaco prot. 10754 del 29/07/2019, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 19/08/2019 e sulla quale si è favorevolmente espresso il Revisore Unico dei Conti con proprio parere n. 31 del 29/07/2019, trasmessa in data 27/08/2019 con nota comunale prot. 12143 del 27/08/2019;*
- *Relazione del Sindaco prot. 3404 del 04/03/2020, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/03/2020 e sulla quale si è favorevolmente espresso il Revisore Unico dei Conti con proprio parere n. 48 del 04/03/2020, trasmessa in data 17/03/2020 con nota comunale prot. 4074 del 17/03/2020.*
- *Relazione congiunta del Sindaco, Revisore dei Conti e Responsabile del Servizio Finanziario prot. 7810 del 17/06/2021, trasmessa in data 18/06/2021 con nota comunale prot. 7845 del 18/06/2021.*

Con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2020, n. 4 del 10/04/2021 e n. 11 del 23/03/2022 con le quali è stato approvato il rendiconto degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021, si dava sempre atto dell'evoluzione dei disavanzi come dal seguente prospetto:

	DISAVANZO ORDINARIO (ART. 188 D. Lgs. n. 267/2000)	*DISAVANZOSTRAORDINARIO RIACC. RESIDUI (art. 3 c. 15-16 D. Lgs. n. 118/2011)*
QUOTA RESIDUA DA RIPIANARE ***AL 01/01/2019***	*€ 878.592,67*	*€ 1.089.937,52*
QUOTA RESIDUA DA RIPIANARE AL ***01/01/2020***	*€ 0,00*	*€ 308.926,86*
QUOTA RESIDUA DA RIPIANARE ***AL 01/01/2021***	*€ 0,00*	*€ 95.079,64*
QUOTA RESIDUA DA RIPIANARE ***AL 01/01/2022***	*€ 0,00*	*€ 0,00*

Con il rendiconto dell'esercizio 2021 è stato interamente ripianato il disavanzo di amministrazione da riaccertamento straordinario, favorito sia dall'accantonamento iscritto in bilancio al titolo 1 - Missione 20 "Fondi e accantonamenti" – Programma 03

"altri Fondi" che ad altre economie di spesa nell'esercizio. Il risultato di amministrazione dell'esercizio finanziario 2021 rileva infatti un avanzo disponibile pari a € 62.340,83".

La Sezione prende atto.

3. Dall'esame della documentazione in atti si è rilevato che la percentuale di riscossione, in conto residui, delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada è pari al 31,08 %.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*relativamente alle sanzioni al codice della strada, si riporta di seguito la tabella dei movimenti in conto residui, così come riportato a pagina 24 del questionario del Revisore dei Conti e coincidenti con le scritture contabili dell'Ente:*

	importo
Residui attivi al 01/01/2021	*€ 51.507,49*
Residui riscossi nel 2021	*€ 11.646,87*
Residui eliminati (-) o riaccertati (+)	*€ -14.036,02*
Residui al 31/12/2021	*€ 25.824,60*
Residui della competenza	*€ 95.648,00*

Al riguardo si evidenzia che:

a) *La percentuale di residui al 31/12/2021 risulta essere ridotta al 50,14% rispetto ai residui iniziali;*

b) *A fronte di un totale di residui al 01/01/2022 (compresa la competenza 2022) di € 121.472,60 è stato effettuato un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di un importo pari a € 74.020,00 (pari al 60,94%);*

c) *I residui della competenza 2021, pari a € 95.648,00, sono stati incassati nell'esercizio finanziario 2022 per € 92.000,00 con una alta percentuale di incasso pari al 96,19%;*

d) *Ai sensi del principio contabile 9.1, i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria, sono mantenuti della contabilità economico-patrimoniale nel Fondo Svalutazione Crediti, (che infatti presenta un importo maggiore del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), fermo restando che comunque si procede al recupero dei crediti in tutte le forme possibili previste per legge (solleciti notificati, ingiunzioni, riscossione coattiva);*

e) *Infine si evidenzia che a causa dell'emergenza Covid-19, il DL 34/2020 e ss.mm.ii. ha sospeso i termini per l'invio di ingiunzioni, e questo ha portato inevitabili ripercussioni sul recupero dei crediti pregressi. Nel 2021 si è dato seguito alle attività sospese per la riscossione dei crediti, e inoltre con determinazione n. 393 del 12/08/2021 è stato attivato uno specifico servizio di recupero crediti derivanti da verbali notificati all'estero e non pagati".*

Inoltre, dall'esame della relazione dell'Organo di revisione e dei dati contenuti nella BDAP è emerso:

- un notevole incremento dei residui attivi afferenti ai titoli I (147%), II (10%), III (175%) e IV (24);

- un notevole incremento dei residui passivi afferenti al titolo II (263%);

- la permanenza di residui attivi (titoli III, IV e V) e passivi (titoli I e II) risalenti agli esercizi precedenti al 2021 (cfr. pag. 16 della relazione dell'organo di revisione alla proposta di rendiconto).

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che:

"Residui Passivi

Si evidenzia in primis che non ci sono residui passivi vetusti (ante 2018) rimasti iscritti in bilancio al titolo I.

I residui passivi vetusti (ante 2018) rimasti iscritti in bilancio al titolo II sono relativi, per la maggior parte, a pagamenti dovuti a ditte che sono in concordato preventivo, in liquidazione o in fallimento, e per le quali si è in attesa da indicazioni da parte del liquidatore. Annualmente, in fase di riaccertamento ordinario, si procede ad una visura camerale per vedere lo stato delle ditte, e per valutare l'inesigibilità del debito, per la cancellazione.

Si precisa infine che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, si provvede alla cancellazione di residui passivi per i quali è trascorso il termine della prescrizione ordinaria dei 5 anni.

L'incremento dei residui passivi di cui al titolo II - spese in conto capitale è riconducibile principalmente alla ripresa degli investimenti che l'Ente ha avviato e realizzato nell'anno.

Residui attivi

Anche per I residui attivi si evidenzia che non ci sono residui attivi vetusti (ante 2018).

L'importo dei residui attivi del titolo IV anno 2018 pari a € 685.648,00 è interamente relativo ad un contributo del MIUR anno 2018 inerente ad un intervento di adeguamento sismico del plesso scolastico scuola primaria e secondaria di I grado del capoluogo, lavori conclusi già da alcuni anni, per i quali ad oggi il MIUR non ha ancora erogato il contributo, e il Comune ha dovuto anticipare i relativi fondi.

L'importo dei residui attivi del titolo IV anno 2019 è quasi totalmente relativo (per € 201.104,15) ad un contributo regionale relativo all'efficientamento energetico della palestra comunale.

Anche per i residui attivi, in fase di riaccertamento ordinario, si procede a cancellare residui con anzianità maggiore ai 5 anni per i quali sia intervenuta la prescrizione, fermo restando che comunque l'Amministrazione procede al recupero dei crediti in tutte le forme possibili previste per legge (solleciti notificati, ingiunzioni, riscossione coattiva).

L'incremento dei residui attivi è riconducibile oltre che alla ripresa degli investimenti che l'Ente ha avviato e realizzato nell'anno, anche dal fatto che la rata di saldo della TARI, a causa di un disguido postale nell'invio ai contribuenti, ha dovuto essere posticipata con scadenza gennaio 2022".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, raccomanda all'Ente di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate e di pagamento dei debiti.

Per quanto riguarda le spese di investimento finanziate con contributi in conto capitale a rendicontazione, seppur non precisato dall'Ente, la Sezione richiama l'attenzione su quanto disposto dal principio contabile di cui all'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 3.6.

4. Dall'esame della documentazione in atti, si è altresì rilevata l'assenza della cassa vincolata al 31/12/2021.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che *"non sussistendo alcuna delle condizioni previste dai principi contabili, si conferma che la cassa vincolata al 31/12/2021 è pari a zero*".

L'assenza di cassa vincolata non rappresenta una criticità qualora l'Ente abbia provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12, come dichiarato dall'Organo di revisione nel Questionario.

Tuttavia, sul punto, la Sezione ritiene opportuno evidenziare l'importanza in termini generali, ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio, della corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse, nonché della relativa osservanza nella successiva gestione. L'esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione emerge nell'art. 195 del TUEL che, nell'ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone limiti sia quantitativi che procedimentali; pone, altresì, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria (si vedano anche le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR e da ultimo Sezione delle autonomie n. 17/2023/QMIG). Inoltre, si rammenta che l'art. 180 del d.lgs. n. 267 del 2000 prescrive, alla lett. d), che l'ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, "gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti". Allo stesso modo, il successivo art. 185 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".

5. Per quanto riguarda la spesa del personale, in sede istruttoria è emerso che alla domanda del questionario "*nell'esercizio 2021, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*", l'Organo di revisione ha risposto negativamente, precisando che l'Ente ha impostato l'obbligatorio percorso di graduale riduzione annuale del rapporto sia agendo sulla leva della spesa di personale, sia applicando un turn over inferiore al 100%.

In risposta a nota istruttoria, l'Ente ha affermato che "*per l'anno 2021, così come deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 139 del 18/11/2020, il valore soglia della spesa di personale, prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, è il seguente:*

Spesa personale 2019 € 1.514.584,71
*---------- = **32,33 %***
Entrate correnti medie (2017/2019) al netto
FCDE (prev. assestate 2019) € 4.684.626,65

Si prende atto quindi che, trovandosi il comune di Villa Bartolomea, al di sopra del valore soglia massimo (pari al 30,90%) di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, si applica la disposizione dell'art. 6 del decreto, il quale dispone che: "I comuni in cui il rapporto fra

spesa del personale e le entrate correnti, risulti superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla tabella 3 del presente comma, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100% . Si accertata che il percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto è rispettato, in quanto la percentuale della capacità assunzionale è passata dal 35,22 % (delibera di Giunta Comunale n. 91 del 20/07/2020 – programmazione 2020/2022) al 32,33% di cui alla deliberazione di giunta Comunale n. 139 del 18/11/2020 per la programmazione 2021/2023. Tuttavia si evidenzia che la situazione del personale del Comune di Villa Bartolomea è sicuramente una situazione assolutamente atipica, in quanto rientra tra il personale dell'Ente anche n. 19 dipendenti (al 01/01/2021) che sono di fatto totalmente in comando presso l'Ipab "Casa di Riposo Maria Gasparini" di Villa Bartolomea in attesa della risoluzione giudiziaria tra Ipab, Inps e Regione Veneto circa la legittimità del decreto di Istituzione dell'Ipab stessa. Se viene detratto il suddetto numero di personale presso l'Ipab, l'Ente rispetterebbe ampiamente la percentuale prevista dal Decreto 17 marzo 2020".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato dall'Ente, raccomanda di proseguire nel percorso di graduale raggiungimento entro il 2025 della soglia prevista dal D.M. 17 marzo 2020.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Villa Bartolomea (VR) nei termini ed alle condizioni di cui in parte motiva:

- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di determinare correttamente il FPV sin dalla fase di predisposizione del bilancio di previsione, secondo le modalità previste nei richiamati principi contabili;

- rileva un accumulo di residui attivi e passivi e raccomanda all'Ente di porre in essere ogni più opportuna azione al fine di rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate e di pagamento dei debiti;

- raccomanda di adottare ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di riscossione delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada;

- rileva per la spesa del personale il superamento della soglia prevista dall'art. 6 del D.M. 17 marzo 2020 e raccomanda all'Ente di proseguire nel graduale percorso volto al raggiungimento della soglia prevista entro il 2025, come precisato in parte motiva.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Villa Bartolomea (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
f.to digitalmente Chiara Bassolino	f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 18 aprile 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini